

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena



AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO - Piazza della Repubblica n. 35
47030 Sogliano al Rubicone (FC)- Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

ALLEGATO all'avviso – schema di convenzione

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE E I CENTRI ESTIVI PRIVATI ATTIVI NELL'ESTATE 2025 PER IL SOSTEGNO DELLE RETTE DEI FREQUENTANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE – SCHEMA TIPO.

L'ente Comune di Sogliano al Rubicone (di seguito solo Comune), con sede in Piazza della Repubblica a. 35, C.F. 81007720402 e P. IVA 01235680400, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico, nato/a a il CF:, domiciliato/a ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto di nomina n.)

E

..... (di seguito solo Gestore), con sede legale in, viaCF, rappresentata da nato a il,

Richiamati:

- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29/04/2025, con la quale l'Amministrazione ha deciso di supportare, anche per l'estate 2025, tutte le famiglie soglianesi (indipendentemente dalla condizione economica e lavorativa dei genitori) nel raggiungimento di una migliore organizzazione dei tempi di lavoro e di vita, soprattutto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza di figli in età tra i 3 e i 14 anni, integrando l'intervento regionale del "Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita lavoro: sostegno per le famiglie alla frequenza di centri estivi anno 2025" con la previsione di un ulteriore contributo a favore delle famiglie per l'abbattimento delle rette di frequenza dei centri estivi;

Premesso che la succitata deliberazione la Giunta comunale ha stabilito le linee di indirizzo ed i criteri per il riconoscimento alle famiglie residenti di contributi per l'abbattimento della retta di frequenza dei centri estivi nell'estate 2025 e per l'individuazione dei gestori di centri estivi con i quali convenzionarsi per il sostegno delle rette dei frequentanti residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 507 del 20/05/2025 con la quale è stato approvato il seguente schema di convenzione tra l'Amministrazione comunale e il Gestore del centro estivo denominato

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e il Gestore del centro estivo privato che ha presentato regolare domanda di convenzionamento e che è risultato inserito nell'elenco dei centri estivi privati i cui iscritti, residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone e con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (nati dal 01/01/2011 al 31/12/2022), hanno diritto ad un contributo per l'abbattimento della retta di frequenza.

ART. 2 – VALORE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE E PERIODO DI RIFERIMENTO

Il contributo alla famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per la copertura del costo della retta settimanale di frequenza ed è pari a un massimo di € 80,00 a settimana per ciascun bambino/ragazzo. Il contributo non andrà a coprire eventuali quote di iscrizione previste o costi previsti per altri servizi aggiuntivi richiesti dai centri estivi (come il costo dei pasti non incluso nella retta di frequenza, gite/uscite, navetta/trasporto, ecc.).

In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a € 80,00 e non potrà essere mai essere superiore alla retta settimanale prevista dal soggetto erogatore.

Le settimane possono essere fruito anche in centri estivi differenti, anche aventi costi di iscrizione differenti e sede in altro Comune rispetto a quello di residenza.

Il contributo è esteso a tutte le settimane di frequenza del minore/minori.

Le settimane possono essere non consecutive e possono essere fruito in centri estivi differenti.

Il contributo non verrà erogato in caso di mancata frequenza del Centro estivo da parte del minore.

ART. 3 - EVENTUALE CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI CONCESSI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER LA STESSA TIPOLOGIA DI SERVIZIO NELL'ESTATE 2025

I soggetti beneficiari ammessi al contributo regionale del "Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita lavoro: sostegno per le famiglie alla frequenza di centri estivi anno 2025" approvato dalla regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 428 del 24/03/2025 non potranno beneficiare dei contributi comunali per le settimane in cui è stato concesso il contributo regionale.

Per le eventuali settimane restanti di frequentazione del centro estivo, potranno beneficiare dei contributi comunali di cui al presente indirizzo.

ART. 4 - CORRISPETTIVO AL CENTRO ESTIVO PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA ALLE FAMIGLIE

Il gestore, sottoscrivendo apposita convenzione con il Comune di Sogliano al Rubicone, si impegna ad applicare alle famiglie beneficiarie una riduzione della retta settimanale corrispondente esattamente al contributo concesso, pari ad un massimo di € 80,00 a settimana per ciascun bambino/ragazzo.

Anche nel caso di pacchetti di due o più settimane (scontati quindi rispetto al prezzo pieno), la riduzione della retta alla famiglia deve essere comunque pari a € 80,00, applicata sul costo ridotto previsto dal pacchetto.

Il Comune di Sogliano al Rubicone corrisponderà direttamente ai soggetti gestori la somma pari a un massimo di € 80,00 a settimana a bambino in modo che gli stessi applichino la scontistica alle famiglie sulle tariffe di frequenza già all'atto del pagamento.

In questo modo si persegue l'obiettivo di agevolare la frequenza delle attività e di favorire le famiglie che potranno beneficiare di una scontistica immediata e quindi di una disponibilità di risorse per valutare l'iscrizione e la frequenza per più settimane.

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOMME AI SOGGETTI GESTORI

Le somme da erogare ai soggetti gestori verranno liquidate:

- Nella misura del 50% sotto forma di anticipo, all'avvio delle attività e calcolate in base alle iscrizioni dei residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone, previa presentazione di:
 - una copia della Scia presentata al Comune sede del servizio (se diverso dal Comune di Sogliano al Rubicone);
 - una relazione tecnico-contabile analitica, contenente tutti gli elementi utili alla definizione dell'anticipo da erogare redatta su apposito modello predisposto dall'Ente;

- Nella misura del 50% a saldo e a conguaglio, al termine delle attività, a condizione che siano stati realizzati i programmi e le attività in modo conforme a quanto previsto nel progetto presentato e subordinatamente alla presentazione entro il 30.09.2025 di relazione tecnico-contabile analitica, contenente tutti gli elementi utili alla definizione del saldo da erogare redatta su apposito modello predisposto dall'Ente;

Le somme che il Comune di Sogliano dovrà versare ai soggetti gestori del servizio per l'applicazione della scontistica alle famiglie devono essere considerate come corrispettivo di un servizio ricevuto in quanto "integrazione-prezzo", e sono quindi oggetto di fatturazione con l'applicazione dell'aliquota IVA (fatto salvo il caso che le prestazioni verso gli utenti si qualificano in esenzione IVA ex art. 36-bis del D.L. 175/2023 anziché fuori campo IVA ex art. 4 D.P.R. 633/1972).

La liquidazione delle somme avverrà previa presentazione di documento fiscale (ricevuta o fattura da trasmettersi in forma elettronica e secondo il formato del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012). Il soggetto gestore convenzionato dovrà presentare dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al trattamento fiscale a cui è assoggettata la propria attività di centro estivo.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CENTRO ESTIVO

Il Gestore si impegna a:

- Investire le rispettive organizzazioni della realizzazione dell'intera attività, sia sul piano progettuale ed educativo che amministrativo/burocratico e organizzativo (operazioni di divulgazione delle iniziative, raccolta iscrizioni, riscossione rette, assicurazione utenti, impiego di personale educativo ed ausiliario, rapporti contrattuali, organizzativi ed economici con le imprese fornitrici del servizio mensa, ecc.);
- Garantire che il centro estivo sia organizzato rispettando i requisiti strutturali e funzionali e le dotazioni minime contenute nei Protocolli nazionali e/o regionali per attività ludico-ricreative – centri estivi in vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello regionale e/o nazionale;
- Accettare l'eventuale attività di controllo e i sopralluoghi che l'Amministrazione, direttamente o tramite i competenti servizi comunali, riterrà di effettuare;
- Stipulare apposita polizza assicurativa sia per il personale (anche volontario) che per i minori frequentanti il centro.

Resta inteso che i soggetti gestori convenzionati potranno pubblicizzare le loro iniziative riportando la dicitura "*In collaborazione con il Comune di Sogliano al Rubicone - Assessorato alle Politiche Giovanili, Servizi Sociali, Scuola*" ed inserire nel materiale informativo lo stemma del Comune di Sogliano.

ART. 7 - DURATA

La presente Convenzione ha una durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e non è rinnovabile. La convenzione decadrà e perderà efficacia automaticamente all'atto dell'ultima liquidazione delle somme previste dalla convenzione.

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA

La risoluzione dalla convenzione è prevista nei casi in cui il soggetto convenzionato:

- Abbia realizzato le attività progettuali in modo gravemente difforme rispetto a quanto dichiarato alla presentazione del progetto o abbia comunicato formalmente all'Amministrazione l'impossibilità a realizzare il progetto;
- Non abbia fornito entro il termine previsto la relazione descrittiva e valutativa dei programmi e delle attività realizzati e/o la relazione tecnico-contabile analitica;
- Non abbia fornito, a richiesta, regolare documentazione amministrativa e contabile per giustificare le spese oggetto di rimborso e/o non abbia provveduto alla relativa integrazione;

La revoca della convenzione sottoscritta potrà avvenire da entrambe le parti con una notifica formale e può essere basata su motivi specifici previsti dalla legge.

ART. 9 – CLAUSOLA DI RINVIO CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune e Gestore si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Comune e Gestore provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Le imposte di bollo, se dovute, sono a carico del Gestore.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il legale rappresentante del Centro estivo convenzionato mantiene la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento delle attività espletate. Il legale rappresentante del Centro estivo è responsabile, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), del trattamento dei dati relativi agli utenti che, in ragione dello svolgimento delle attività, il medesimo è tenuto ad acquisire.

Il Gestore acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. Il Gestore prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, con le seguenti modalità:

1. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione dell'iniziativa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'iniziativa e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il gestore può utilizzare servizi di Cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'iniziativa, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che il Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Associazione potrà citare i termini essenziali della presente convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del gestore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Comune e gestore hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per il Gestore
Per il Comune